



Corte IV
D-3471/2019

Sentenza del 23 luglio 2019

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima,
cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A. _____, nata il (...), con i figli
B. _____, nato il (...),
C. _____, nato il (...),
Nigeria,
tutti patrocinati dalla signora Roberta Condemi,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
allontanamento;
decisione della SEM del 27 giugno 2019.

Visto:

la domanda d'asilo che A._____, ha presentato per sé e per i figli minorenni, B._____ e C._____, in Svizzera l'(...) maggio 2019 (cfr. atto n. 1041084-2/2),

la domanda di ripresa in carico dei richiedenti del (...) maggio 2019, da parte della Svizzera alle autorità italiane preposte, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto n. 1041084-13/11),

il verbale di rilevamento dei dati personali del (...) maggio 2019 di A._____ (cfr. atto no. 1041084-19/7; di seguito: verbale 1), nel corso del quale l'interessata ha segnatamente asserito di essere cittadina nigeriana, di etnia (...) e religione cristiana, con ultimo domicilio a D._____, nonché di essere partita dal suo Paese d'origine il 26 aprile 2016 ed essere sbarcata, quale primo Paese europeo, in Italia, nel settembre del 2016; la richiedente ha altresì dichiarato che avrebbe soggiornato in E._____ per due settimane, dopodiché sarebbe stata trasferita a F._____, ove sarebbe rimasta per poco più di due anni, prima della sua partenza per la Svizzera (cfr. verbale 1, p.to 1.08 segg., pag. 3 segg.),

la segnalazione quale caso vulnerabile del (...) maggio 2019, ove si evince che la richiedente potrebbe essere vittima di tratta di esseri umani, visto il suo comportamento diffidente e le risposte da lei fornite in merito all'abitazione che avrebbe avuto in Italia (cfr. atto n. 1041084-24/1),

il rapporto dell'G._____ del H._____ (I._____) del (...), ove segnatamente si arriva alla conclusione che con certezza la richiedente sarebbe stata vittima di tratta di esseri umani, oltreché che il rischio che ella possa nuovamente venire sfruttata in Italia, anche vista la particolare fragilità della medesima, sarebbe da ritenere elevato; si auspica inoltre che l'interessata possa beneficiare di un'adeguata presa in carico e protezione, che le permetta sia di recuperare le forze fisiche che di un supporto psicologico che l'aiuti a superare il trauma (cfr. atto n. 1041084-26/4),

il verbale del colloquio personale di A._____ del (...) maggio 2019 ai sensi dell'art. 5 Regolamento Dublino III, con contestuale diritto di essere

sentita in merito all'eventuale competenza dell'Italia per la trattazione della loro domanda d'asilo, nonché in merito al suo stato di salute e quello dei figli (cfr. atto n. 1041084-28/2),

il verbale del colloquio Dublino ampliato del (...) giugno 2019, a completamento del verbale del colloquio personale del (...) maggio 2019 succitato, dal quale risulta segnatamente che l'interessata si opporrebbe al suo ritorno in Italia, in quanto temerebbe che le autorità italiane le possano togliere i figli, nonché di essere costretta a ritornare a prostituirsi per mantenere sé stessa ed i suoi figli, come già fatto in passato, poiché nello Stato precitato non disporrebbe di un alloggio (cfr. atto n. 1041084-31/9, D7 segg., pag. 2 segg.),

la richiesta del 7 giugno 2019 delle autorità svizzere competenti a quelle italiane, di confermare la ripresa in carico del nucleo familiare, nel rispetto dei requisiti previsti dalla giurisprudenza svizzera (cfr. atto n. 1041084-34/1),

l'accettazione di trasferimento delle autorità italiane dell'11 giugno 2019, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto n. 1041084-36/1),

la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 27 giugno 2019, notificata il 1° luglio 2019 (cfr. atto n. 1041084-44/1), con la quale la precitata autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato l'allontanamento (*recte*: trasferimento) dei medesimi verso l'Italia, intimando loro di lasciare la Svizzera al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso, con comminatoria di utilizzare dei mezzi coercitivi in caso di trasgressione, come pure incaricando il J. _____ dell'esecuzione della decisione di allontanamento (*recte*: trasferimento), nonché togliendo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione,

il ricorso dell'8 luglio 2019 (cfr. risultanze processuali), inoltrato dai ricorrenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione dell'autorità inferiore, con il quale gli insorgenti hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata ed al rinvio degli atti di causa alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e perché proceda ad un esame nazionale della domanda d'asilo; altresì gli insorgenti hanno presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso

della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese,

l'ordinanza del 9 luglio 2019, con la quale il Tribunale ha sospeso provvisoriamente, a titolo di misure supercautelari, l'esecuzione del trasferimento degli interessati,

la decisione incidentale dell'11 luglio 2019, mediante la quale il Tribunale ha concesso l'effetto sospensivo al ricorso, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dei ricorrenti, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, nonché ha nel contempo invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso, entro il termine di tre giorni dalla ricezione della decisione incidentale, prendendo in particolare posizione sulla questione dell'accoglienza in Italia di richiedenti l'asilo vittime di tratta di esseri umani, nonché del rispetto nella fattispecie, da parte dell'autorità inferiore, delle disposizioni internazionali e della giurisprudenza federale in materia di lotta contro la tratta di esseri umani,

lo scritto del 16 luglio 2019 della SEM, con il quale la precitata autorità chiede: *"1 mese di tempo per effettuare l'analisi dettagliata del caso specifico in merito alla questione dell'esecuzione del rinvio di una potenziale vittima di tratta di esseri umani nell'ambito di una procedura Dublino (Italia)"* (cfr. risultanze processuali),

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 – 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a – c e art. 52 PA,

che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),

che, ai sensi dei motivi che seguono, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi,

che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),

che pertanto, nella presente fattispecie, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento,

che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III,

che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15 Regolamento Dublino III),

che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: *take charge*) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri),

che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati),

che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: *take back*), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati),

che nella presente disamina, le investigazioni effettuate dall'autorità inferiore hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che la ricorrente A._____, ha presentato una domanda d'asilo in Italia (a F._____) rispettivamente il (...) ed il (...) (cfr. atti n. 1041084-11/1 e 1041084-12/1); che inoltre il figlio dell'interessata, C._____, è nato in Italia il (...) (cfr. l'Estratto per riassunto del Registro degli atti di nascita del K._____, atto n. 1041084-1/15),

che sulla base di tali elementi, in data 14 maggio 2019, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico dei ricorrenti, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto n. 1041084-13/11),

che l'Italia, non avendo risposto alla domanda di ripresa in carico entro il termine previsto all' art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III, ha tacitamente accettato la propria competenza nella trattazione della domanda d'asilo in questione, e di conseguenza nella ripresa in carico degli interessati, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso (art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III),

che oltretutto, nel corso delle audizioni del (...) maggio 2019 e del (...) maggio 2019, la richiedente ha segnatamente allegato di aver lasciato il suo Paese d'origine il (...) aprile 2016, sbarcando nel settembre 2016 in Italia; che ivi vi sarebbe rimasta per poco più di due anni sino al suo arrivo in Svizzera, avvenuto l'(...) maggio 2019 (cfr. verbale 1, p.to 5.01 segg., pag. 6; atto n. 1041084-28/2),

che pertanto la competenza dell'Italia, peraltro non contestata nel gravame dagli insorgenti, è di principio data,

che, proseguendo nell'analisi, nel loro ricorso, i ricorrenti allegano tuttavia che un loro trasferimento in Italia sarebbe illecito ed inesigibile,

che, segnatamente, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani – come sarebbe il caso di specie – fondandosi sulle disposizioni internazionali in materia di tratta di esseri umani come pure sulla giurisprudenza

federale ed internazionale, si imporrebbe alla Svizzera un dovere di protezione ed il rispetto di determinati obblighi da parte delle autorità preposte,

che tali obblighi di assistenza ad una vittima di tratta di esseri umani e della sua presa in carico, sarebbero maggiormente pressanti, visto che il Paese di trasferimento per gli insorgenti è l'Italia,

che invero nel succitato Stato, sono state rilevate delle carenze nella presa in carico delle vittime di tratta di esseri umani, segnalate anche da rapporti dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR), come pure da diverse istanze europee,

che in particolare, secondo il nuovo impianto normativo del diritto d'asilo in Italia, i casi vulnerabili, come quello della ricorrente, non sarebbero più adeguatamente presi in carico in tale Paese,

che invero per i richiedenti l'asilo sottoposti alla procedura Dublino, gli stessi verrebbero alloggiati in un Centro di accoglienza straordinaria (CAS) o in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), mentre che il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi, in precedenza SPRAR), sarebbe riservato ai beneficiari di protezione internazionale, ai minori non accompagnati e ai titolari del "nuovo" permesso di soggiorno temporaneo a carattere umanitario,

che la decisione di trasferire una vittima di tratta presso un Centro Siproimi dipenderebbe, a mente dei richiedenti, dalla disponibilità dei posti, ciò che non sarebbe un'eventualità scontata; che inoltre presso i CAS ed i CARA, non sarebbero più disponibili alcuni servizi, in particolare di sostegno psicologico e quelli relativi all'orientamento sul territorio, nonché i costi per l'accoglienza di ogni singolo richiedente sarebbero stati ridotti,

che in summa, ritenuti tali elementi, gli interessati ritengono che la SEM, nella decisione avversata, non abbia esaminato in modo sufficiente il nuovo assetto normativo del diritto d'asilo in Italia e come in concreto si presenterebbero le strutture d'accoglienza nello stesso Paese,

che pertanto, le garanzie circa un'adeguata presa in carico della vulnerabilità della ricorrente, vittima di tratta, difetterebbero in specie, e quindi si prospetterebbe una violazione dell'art. 3 CEDU da parte della Svizzera in caso di trasferimento della medesima in Italia,

che infine, alla luce dell'anamnesi ed il trascorso della ricorrente, vi sarebbe un alto rischio di ricaduta della stessa quale vittima di tratta di esseri umani nel caso di un suo rinvio nel succitato Paese,

che, giusta l'art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,

che qualora non sia possibile eseguire il trasferimento del richiedente verso lo Stato membro designato in base a tali criteri o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente,

che è certo notorio che le autorità italiane conoscono, specialmente a partire dal 2011, dei seri problemi quanto alla capacità d'accoglienza dei richiedenti l'asilo; che possono in particolare essere confrontate con importanti difficoltà sul piano dell'alloggio, delle condizioni di vita, o dell'accesso alle cure mediche in alcune circostanze (cfr. in particolare: ZOETEWIJ/ROMER, Schweizerische Flüchtlingshilfe, Aktuelle Situation für Asylsuchende in Italien, 8 maggio 2019; sentenza del Tribunale F-805/2019 del 21 febbraio 2019),

che, peraltro, come rettamente sottolineato nella decisione impugnata dall'autorità inferiore, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e, in tal senso, ne applica le disposizioni,

che inoltre, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad oggi non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Italia non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate

seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33),

che l'entrata in vigore del censurato "decreto Salvini" non è ad esso solo un elemento tale da permettere di rimettere in discussione, in ogni caso ed indipendentemente dalle circostanze della fattispecie, la giurisprudenza costante del Tribunale in merito alle condizioni di accoglienza in Italia (cfr. a titolo esemplificativo: sentenze del Tribunale D-2804/2019 del 12 giugno 2019 consid. 7.5 con ulteriori riferimenti citati, E-2428/2019 del 24 maggio 2019, D-1689/2019 del 15 aprile 2019),

che, su tali presupposti, bisogna partire dall'assunto che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in questione sia presunto (cfr. direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura]),

che pertanto all'ora attuale, anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gravame dai ricorrenti, circa la disponibilità dei posti in un centro Siproimi come pure in merito alla diminuzione di prestazioni nelle strutture CAS e CARA, non vi sono tuttavia fondati motivi di ritenere, che sussistano in Italia delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III),

che, visto quanto sopra, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, e pertanto il trasferimento degli interessati nello Stato membro competente è presunto essere ammissibile,

che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5),

che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09),

che in tale contesto il Tribunale rileva dapprima che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una violazione dell'art. 4 CEDU, a prescindere da quale Paese d'origine l'interessato provenga, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6),

che tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Protocollo di Palermo, RS 0.311.542) e dalla Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 del Consiglio d'Europa (RS 0.311.543; di seguito: la Convenzione),

che da questi ultimi strumenti di diritto internazionale ne deriva per gli Stati contraenti un obbligo di adottare le misure legislative necessarie che, non soltanto perseguano gli autori di tratta di esseri umani, ma che garantiscano pure una protezione effettiva alle vittime reali e o potenziali di tali atti; che le vittime devono essere identificate, protette e sostenute,

che altresì gli organi statali devono compiere d'ufficio e senza attendere, le investigazioni utili a tale effetto, non appena abbiano conoscenza di una fattispecie verosimile, suscettibile di corrispondere alla definizione di tratta di esseri umani; che inoltre, dovranno collaborare con gli altri Stati implicati, di provenienza, di transito o di destinazione,

che allorché vi sono dei motivi ragionevoli di pensare che una persona è una vittima di tratta, a quest'ultima dovranno essere garantite delle misure minime di assistenza (cfr. art. 12 Convenzione) così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Convenzione); che le autorità preposte devono assicurarsi che la persona non sia espulsa dal territorio elvetico prima che le misure destinate alla sua identificazione

quale vittima di un reato penale siano portate a termine (cfr. art. 10 cpv. 2 Convenzione); che quest'ultimo obbligo risulta self-executing,

che infine, quando una vittima è stata identificata, delle misure devono essere prese per proteggerla efficacemente se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile, così come per proteggere altre potenziali vittime,

che gli obblighi succitati, si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo, allorché le stesse si trovano confrontate con indizi concreti che tali persone potrebbero essere state vittime di tratta di esseri umani (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; sentenze del Tribunale D-2803/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 6.2.1, E-6729/2016 del 10 aprile 2017 consid. 7.4.1; cfr. anche: NULA FREI, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.),

che nella presente fattispecie, risulta incontestata l'evenienza che A. _____ sia una vittima potenziale di tratta di esseri umani (cfr. p.to II, pag. 7 della decisione della SEM),

che tuttavia, la SEM, con il suo scritto del 16 luglio 2019, ha richiesto al Tribunale la concessione di un mese di tempo per effettuare, nel caso specifico, delle misure istruttorie complementari, in merito alla questione dell'esecuzione del rinvio di una potenziale vittima di tratta di esseri umani nell'ambito di una procedura Dublino in Italia,

che il Tribunale, viste le motivazioni succitate espresse dall'autorità inferiore, senza procedere ulteriormente nell'esame di specie, ritiene opportuno e necessario retrocedere gli atti all'autorità inferiore, per i seguenti motivi,

che se d'un canto una fattispecie non sufficientemente chiarita non conduce, in principio, ad una cassazione della decisione impugnata, d'altro canto la riforma della decisione, presuppone che gli atti all'inserto siano sufficientemente completi perché una decisione possa essere presa da parte del Tribunale, essendo precisato che non appartiene all'autorità di ricorso di procedere a delle investigazioni complementari di un'ampiezza eccessiva (cfr. sentenza del Tribunale D-2098/2018 dell'8 luglio 2018 con-

sid. 3.1 con riferimenti citati; MADELAINE CAMPRUBI in: VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, Auer/Müller/Schindler (ed.), 2^a ed., 2019, n. 3 segg., pag. 876 segg.; WEISSENBERGER/HIRZEL in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), Waldmann/Weissenberger (ed.), 2^a ed., 2016, n. 8 segg., pag. 1260 segg.), o ad accertare delle questioni fattuali essenziali, sostituendosi così all'autorità di prime cure,

che invero, se l'autorità di ricorso dovesse stabilire la fattispecie pertinente allo stesso titolo dell'autorità inferiore, per colmare così, al posto di quest'ultima, delle lacune evidenti, la prima oltrepasserebbe le sue competenze ed in più, la parte si vedrebbe privata del beneficio di una doppia istanza,

che per questi motivi, il Tribunale, deve quindi limitarsi a confermare o a completare la fattispecie pertinente, così come è stata ritenuta dalla SEM, ma non a stabilirla al suo posto (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5; cfr. anche sentenza del Tribunale D-2098/2018 consid. 3.2; WEISSENBERGER/HIRZEL in op. cit., n. 17, pag. 1264 seg.),

che la cassazione della decisione impugnata si impone nella presente disamina, poiché delle investigazioni complementari da parte dell'autorità inferiore, di una certa ampiezza ed importanza, risultano essere determinanti per la successiva presa di decisione,

che inoltre vi è la necessità per gli insorgenti di poter prendere eventualmente posizione sulle risultanze istruttorie che verranno effettuate dall'autorità inferiore,

che non può in effetti, nel caso di specie ed in questa sede, essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti, precludendo di conseguenza agli insorgenti un'eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7^a ed., 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.),

che oltracciò, una retrocessione degli atti alla SEM per completamento istruttorio, appare indicato anche per motivi d'economia processuale; che invero, nella fattispecie concreta, si allungherebbe inopportunamente la pendenza di una causa per dei motivi istruttori che, ai sensi del disposto art. 109 cpv. 3 e cpv. 4 LAsi, si prevede come evasa in termini molto brevi (cfr. anche DTAF 2010/21 consid. 8.4),

che, alla luce di tutto quanto sopra, si giustifica l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata, con la ritrasmissione degli atti alla SEM per necessario completamento dell'istruzione (art. 61 cpv. 1 PA), nonché perché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), alla pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza,

che l'autorità inferiore è invitata – dopo aver ottemperato alle misure istruttorie complementari necessarie nella fattispecie – a verificare nuovamente, anche valutando complessivamente le allegazioni dei ricorrenti presentate in fase ricorsuale, l'accoglienza in Italia del nucleo familiare, di cui una dei membri è potenziale vittima di tratta di esseri umani, nonché il rispetto delle disposizioni internazionali e della giurisprudenza federale in materia di tratta di esseri umani summenzionata, nel caso di un trasferimento dei richiedenti nel precitato Paese,

che in caso di risposta positiva ai succitati quesiti, la SEM dovrà dimostrare che l'esecuzione del trasferimento dei ricorrenti permane ammissibile e che, malgrado un certo numero di elementi sfavorevoli per i ricorrenti (cfr. il memoriale ricorsuale), non esistono, in specie, dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311),

che, in caso contrario, l'autorità inferiore sarà invece tenuta ad applicare la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III concretizzata all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1,

che con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 9 luglio 2019 sono revocate,

che, visto l'esito della procedura, non sono rimosse delle spese processuali (art. 63 PA),

che non sono attribuite delle indennità ai ricorrenti ai sensi dell'art. 111a^{ter} LAsi, in quanto i medesimi sono assistiti dalla rappresentante legale designata dalla SEM ai sensi dell'art. 102h LAsi,

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

2.

La decisione della Segreteria di Stato della migrazione del 27 giugno 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il complemento d'istruzione e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

3.

Le misure supercautelari pronunciate il 9 luglio 2019 sono revocate.

4.

Non si prelevano spese processuali.

5.

Non sono accordate spese ripetibili.

6.

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Alissa Vallenari

Data di spedizione: